



Rep. Gen.le N. 754 del 18/07/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIPARTIMENTO
AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 53

del 13-07-2011

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di 1 mese di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. economica B3 Sig. Panebianco Guglielmo, nato il 10/01/1955 a decorrere dall'1/08/2011 al 31/08/2011, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, del D.L.vo. 151/2001, art.42 e della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 (Matricola n° 2097).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza dell'8/07/2011, assunta al protocollo in data 11/07/2011 al n° 00024406/11 con la quale l'Esecutore Amm.vo cat. economica B3 Sig. Panebianco Guglielmo, nato a Messina il 10/01/1955 ha chiesto di poter usufruire di 1 mese di congedo straordinario a decorrere dall'1/08/2011 e fino al 31/08/2011, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dalla legge n°350/2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n°158/2007, per assistere la moglie convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

VISTO il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, agli atti di questo ufficio, dal quale risulta che la Sig.ra Giannetto Anna nata il 06/05/1952 è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che, durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, nè il Sig. Panebianco Guglielmo nè altri familiari usufruiranno dell' art.33 comma 3 della legge 104/92, per assistere la moglie, come dichiarato dallo stesso nell'istanza;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n°388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha integrato, con l'aggiunta del comma 4 bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art.4 della legge n°53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre.

realizzato all'assistenza dei figli che risultano portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24.12.2003, n°350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTA l'informativa ARAN - scheda n° 5 (Disabili) che tra l'altro recita: trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita omissis.....;

L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati.....Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.2 d. lgs n°564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003omissis.....I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.....;

VISTA la circolare INPDAP n° 31 del 12/05/2004 che tra l'altro recita:.....omissis.....Si chiarisce che il periodo di congedo...incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art.42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n°158 del 18/04/2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità" il diritto a fruire del congedo ivi indicato;

CONSIDERATO, altresì, che il dipendente summenzionato ha già usufruito di 3 mesi di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4/bis della l. 53/2000;

CHE, sommando i suddetti mesi 3 all' ulteriore mese 1, il dipendente totalizzerà mesi 4 di congedo straordinario;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998:

DETERMINA:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa il Sig. Panebianco Guglielmo, Esecutore Amm.vo cat. economica B3, ad usufruire di 1 mese di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388/2000, del D.L.vo n° 151/2001, art. 42 e della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007, a decorrere dall'1/08/2011 al 31/08/2011, per assistere la moglie Sig.ra Giannetto Anna, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo al dipendente spetta un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, la suddetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni, in misura proporzionale;

Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie.

Il periodo di congedo è utile a fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile nè ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) nè del TFR (Informativa INPDAP n° 30 del 21/07/2003);

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

IL presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)

IL Responsabile
(Dott. Antonino Castriciano)

È copia fotostatica conforme all'originale

Esclusa D